

# COMUNE DI CASTEL DI TORA

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA  
DELLA NAVIGAZIONE LACUALE E PER LA  
GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI NEL BACINO IDROELETTRICO DEL TURANO  
RICADENTI NEL COMUNE DI CASTEL DI TORA

# INDICE

Art.1. (Finalità del regolamento)	3
Art.2. (Ambito di attuazione)	3

## PARTE PRIMA

### Disciplina in materia di sicurezza della navigazione lacuale e della balneazione

Art.3. (Circolazione delle unità di navigazione)	3
Art.4. (Protezione della fascia costiera)	4
Art.5. (Norme di comportamento in navigazione)	4
Art.6. (Scuole di Sci nautico)	5
Art.7. (Tavole a vela e barche a vela)	7
Art.8. (Natanti a remi e a pedali, canoe, pattini)	8
Art.9. (Balneazione)	8
Art.10. (Attività subacquea)	9
Art.11. (Locazione e noleggio senza conducente)	9
Art.12. (Locazione turistica con conducente)	10
Art.13. (Natanti adibiti alla pesca sportiva e di mestiere)	11
Art.14. (Campi gara permanenti riservati alla pesca sportiva)	12
Art.15. (Manifestazioni nautiche e sportive)	12

## PARTE SECONDA

### Disciplina delle concessioni per l'utilizzo delle aree a lago e obblighi di gestione

Art.16. (Concessione delle aree a lago)	14
Art.17. (Gestione e utilizzo delle aree attrezzate a lago)	14
Art.18. (Disciplina delle aree a lago in gestione)	14
Art.19. (Obblighi del gestore circa l'assistenza ai bagnanti)	15
Art.20. (Pulizia dell'arenile)	16
Art.21. (Ulteriori direttive sulla balneazione)	16
Art.22. (Divieti)	17
Art.23. (Disciplina del commercio itinerante nelle aree a lago)	18
Art.24. (Manifestazioni e spettacoli all'interno delle aree a lago)	19

## PARTE TERZA

### Sanzioni e disposizioni finali

Art.25. (Norme e comportamento degli utenti)	19
Art.26. (Norme speciali)	19
Art.27. (Vigilanza)	20
Art.28. (Sanzioni)	20
Art.29. (Applicazione della disciplina)	20
Art.30. (Allegati al regolamento)	20

### **Art.1. (Finalità del regolamento)**

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della navigazione lacuale nel bacino idroelettrico del Lago "Turano", onde assicurare la sicurezza della navigazione, nonché promuovere lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo e l'uso disciplinato del bacino lacuale in forme compatibili con la tutela e la protezione dell'ambiente naturale, nonché delle attività economiche legate all'esercizio della pesca sportiva e di mestiere.
- 2) Le norme contenute nel presente Regolamento fanno salve tutte le prescrizioni e le limitazioni imposte in funzione della salvaguardia del fine principale del bacino che rimane l'esercizio idroelettrico.
- 3) I provvedimenti di autorizzazione alla navigazione, rilasciati dai competenti uffici provinciali, sono conformi al presente regolamento.
- 4) Restano salve altresì le competenze Regionali in merito alla concessioni demaniali degli specchi d'acqua.

### **Art.2. (Ambito di attuazione)**

- 1) Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano l'uso e la fruizione degli spazi presenti nelle aree a lago, destinate a utilizzo turistico e ricreativo, per l'esercizio di attività sportive e di balneazione e la navigazione nel territorio comunale di Castel di tora.

## **PARTE PRIMA**

### **Disciplina in materia di sicurezza della navigazione lacuale e della balneazione**

#### **Art.3. (Circolazione delle unità di navigazione)**

- 1) Fermo restando le limitazioni di cui alle presente Regolamento è consentita la navigazione sul lago Turano per quanto compatibile con il rapporto di concessione di derivazione ad uso idroelettrico del bacino;
- 2) E' assolutamente vietata la navigazione ad una distanza inferiore a 100 metri dalla Diga del Turano a tutti i natanti: unità a motore, tavole e barche a vela, natanti a remi, a pedali, canoe e pattini;
- 3) E' vietata la navigazione alle unità a motore aventi potenza superiore ai 4 HP, salvo le deroghe previste dai successivi Art.6 (Scuole di Sci nautico), Art.12 (Locazione turistica con conducente), Art.13 (Natanti adibiti alla pesca sportiva e di mestiere), Art.15 (Manifestazioni nautiche e sportive).
- 4) Le disposizioni di cui ai commi 2) e 3) non si applicano alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Forze di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, della Provincia, della Regione Lazio, dei Comuni territorialmente competenti e della Società concessionaria dei bacini idroelettrici.
- 5) E' fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago nel totale rispetto delle norme impartite dal codice della navigazione.
- 6) E' fatto altresì obbligo ai conducenti delle unità di navigazione osservare le opportune cautele affinché sia garantita la sicurezza e la normale attività di esercizio dello sbarramento con particolare riguardo alla necessità di mantenere le attività in questione una considerevole distanza della opere di sbarramento e della opere di scarico e di presa e al fatto che le quote dell'invaso sono variabili in funzione delle attività di esercizio.

7) Nei periodi in cui i bacini sono utilizzati dagli aeromobili in servizio antincendio è vietata qualsiasi forma di navigazione.

#### **Art.4. (Protezione della fascia costiera)**

1) Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva, e all'interno delle gole e degli affluenti idrici, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a remi, a pedale, alle scuole di sci nautico all'interno dei campi autorizzati e salvo le deroghe di cui al successivo Art.13 (Natanti adibiti alla pesca sportiva e di mestiere).

2) Alle altre unità a motore è consentito, a una velocità non superiore ai 4 Km/h (2 nodi circa), l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa oppure all'interno dei corridoi di lancio dei campi di autorizzati per lo sci nautico.

3) Le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) non si applicano alle unità in servizio della Protezione civile, del Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Forze di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, della Provincia, della Regione Lazio, dei Comuni territorialmente competenti e della Società concessionaria dei bacini idroelettrici;

4) E' interdetta qualunque occupazione delle sponde del bacino soggette a sommersione con opere fisse, anche di carattere temporaneo.

5) L'installazione di infrastrutture mobili all'interno della fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti uffici Regionali, previo benessere tecnico della Società concessionaria del bacino idroelettrico.

#### **Art.5. (Norme di comportamento in navigazione)**

1) Tutte le unità di navigazione hanno l'obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole nautiche autorizzate e delle aree lacuali destinate a specifiche attività: sci nautico, corridoi di uscita, ecc.

2) E' vietato:

a) ostacolare le unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale, debitamente autorizzate, nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate, ai sensi dell'Art.13;

b) seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unità trainanti sciatori nautici impegnati negli allenamenti;

c) seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50 metri, le unità non a motore.

#### **Art.6. (Scuole di Sci nautico)**

1) Le Scuole di sci nautico che risultano iscritte alla Federazione Italiana Sci Nautico e operanti sul bacino artificiale del Turano, possono svolgere la propria attività purché in aree preventivamente autorizzate provviste, se del caso, di corridoi di accesso e di uscita regolamentari, ed ammesse dal competente ufficio Regionale.

2) E' consentito l'esercizio della scuola di sci nautico esclusivamente nel periodo compreso fra il 1° Aprile e il 15° Novembre, esclusivamente all'interno delle aree delimitate di cui al comma 1. in presenza di buone condizioni meteorologiche, e nelle fasce orarie dalle ore 9.00 alle 20.00:

3) Per l'esercizio dell'attività stagionale, le scuole di Sci nautico che svolgono la propria attività nel bacino del Turano dovranno presentare, entro il 15 Marzo di ogni anno agli uffici competenti della Provincia di Rieti la seguente documentazione:

- a) Il certificato di affiliazione alla Federazione Italiana di sci nautico per l'anno in corso;
- b) Il programma delle attività didattiche per l'anno in corso comprendente una descrizione delle discipline praticate e l'elenco dei natanti utilizzati;
- c) Il registro, delle attività didattiche, vidimato e numerato dalla Provincia da conservare nei locali della scuola per i controlli da parte delle autorità competenti. Tale registro sarà supporto unico ed indispensabile per tutta l'attività svolta dalla scuola.
- d) Una dichiarazione del Responsabile della scuola dove questo si obbliga:
  - i) a rendere possibile all'Ente titolare del bacino idroelettrico, ogni e qualsiasi intervento finalizzato alla manutenzione delle proprie pertinenze idrauliche anche se ciò comportasse in qualsiasi periodo e per qualsiasi durata la sospensione delle attività nautiche autorizzate;
  - ii) a sollevare l'Ente titolare del bacino idroelettrico, da ogni qualsiasi responsabilità derivante dalla sospensione, in qualsiasi periodo e per qualsiasi durata, delle attività nautiche autorizzate, sia in corso di svolgimento che programmate, sia in relazione alle variazioni di esercizio del livello dell'invaso (massima ritenuta = 540,00 s.l.m. - minima ritenuta = 495.00 s.l.m.), che per effetto del prosciugamento parziale o totale del bacino dovuto ad interventi di manutenzione delle opere idrauliche;
  - iii) a non costituire, per esercizio delle attività nautiche, impedimento o ritardo all'utilizzo dello specchio d'acqua a natanti o altri mezzi dell'Ente titolare del bacino idroelettrico o di imprese dallo stesso autorizzate, per l'esecuzione di ogni genere di intervento connesso alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze idrauliche del bacino o per interventi nell'alveo dell'invaso stesso;
- 4) I campi di allenamento autorizzati annualmente per l'esercizio della scuola e delle attività di sci nautico sono rappresentati nella cartografia allegata al presente disciplinare di indirizzo;
- 5) I campi di gara e/o di allenamento autorizzabili non potranno essere superiori a metri lineari 600 per 100, comprensive di fasce di rispetto e di sicurezza;
- 6) L'ubicazione dei campi gara e/o di allenamento autorizzabili sono riportati nelle planimetrie allegare quali parti integranti del presente regolamento;
- 7) La segnalazione dei suddetti campi, a carico del responsabile della scuola, avverrà a mezzo di boe galleggianti poste ai quattro vertici del campo e se necessario a distanza di m 400 sui lati lunghi;
- 8) Le attività autorizzate ai sensi del presente articolo, sono ammesse esclusivamente all'interno dell'area segnalata dal campo e dal corridoio di accesso;
- 9) Le attività autorizzate osservano i regolamenti federali relativi alla disciplina sportiva praticata e osservano le seguenti norme e limitazioni:
  - a) La partenza, il recupero ed ogni altra attività dello sciatore devono avvenire all'interno dell'area segnalata;
  - b) All'interno del campo di allenamento autorizzato, con tempo favorevole, è ammesso il raggiungimento della velocità massima prevista per la disciplina praticata;
  - c) Possono raggiungere e navigare nel campo di allenamento autorizzato solo unità mono motore a quattro tempi riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico, idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di specifico titolo abilitante;

- d) Le unità di navigazione usate per questa attività devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed il responsabile deve avere con sé patente e tesserino di istruttore riconosciuti dalla stessa Federazione;
- e) Il conducente dell'unità deve essere affiancato da un assistente munito di brevetto di salvataggio regolarmente rilasciato ai sensi delle norme vigenti;
- f) I mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso idonei. Devono essere, altresì, muniti di dispositivo per l'inversione di marcia e la messa a folle del motore e dotati di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente;
- g) Durante le varie fasi del traino, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve essere mai inferiore ai 12 metri, nel caso di slalom non potrà essere inferiore al limite consentito dalla disciplina;
- h) La partenza, il recupero ed ogni altra attività dello sciatore devono avvenire all'interno dell'area delimitata;
- i) La distanza laterale di sicurezza di un'unità trainante uno sciatore con gli altri natanti non deve essere inferiore ai 50 metri;
- j) È vietato eseguire il traino contemporaneo di più di due sciatori;
- k) Gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio escluso la disciplina delle figure;
- l) È fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore di percorrere od intersecare in velocità la scia di un'imbarcazione che traina sciatori a distanza inferiore ai 50 metri;
- m) Sulle unità di traino possono essere trasportate solo persone interessate alle attività di scuola o di allenamento e per un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione: nel numero di occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
- 10) La navigazione con moto d'acqua può essere effettuata esclusivamente nell'ambito dell'attività delle scuole di sci nautico autorizzate, nei limiti di cui al precedente comma e con le seguenti ulteriori limitazioni:
  - a) La velocità massima consentita non superiore a 60 km/h;
  - b) I conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica quando previsto per legge;
  - c) Durante la navigazione il conduttore dovrà obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;
  - d) È vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai 50 metri;
  - e) È vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali.
- 11) Le scuole di sci nautico possono derogare alle limitazioni di cui al comma 10) per attività didattiche di tipo specifico (per esempio disabili o bambini) solo nei casi in cui risultino inserite nel programma di cui al comma 3) lettera b).
- 12) È consentito all'interno dei campi autorizzati effettuare gli esami per il rilascio delle abilitazioni nautiche da parte delle scuole nautiche debitamente autorizzate dal Competente ufficio provinciale.

#### **Art.7. (Tavole a vela e barche a vela)**

- 1) L'uso delle tavole e delle barche a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
- 2) I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine debbono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri.
- 3) I conduttori delle tavole e delle barche a vela, debbono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio;

- 4) L'impiego delle tavole e delle barche a vela è vietato:
  - a) Ad una distanza inferiore a 100 metri dalla Diga del Turano;
  - b) Entro i 100 metri dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti e delle zone riservate ai campi gara permanenti di pesca sportiva;
  - c) All'interno delle gole degli affluenti idrici individuati come zona di pesca notturna solo nelle ore notturne;
  - d) Nelle aree lacuali prospicienti i campi gara di pesca sportiva, durante le gare;
  - e) All'interno delle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di lancio ecc, ecc.).
  - f) Ad una distanza inferiore ai 50 metri dalle boe di segnalazione di reti per la pesca di mestiere
- 5) Le scuole di tavole e barche a vela devono inoltre:
  - a) Rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela;
  - b) Essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

#### **Art.8. (Natanti a remi e a pedali, canoe, pattini)**

- 1) L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
- 2) Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità tecnica di stare sedute.
- 3) L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1), è vietato:
  - a) Ad una distanza inferiore a 100 metri dalla Diga del Turano;
  - b) Entro i 100 metri dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti e delle zone riservate ai campi gara di pesca sportiva;
  - c) All'interno delle gole degli affluenti idrici individuati come zona di pesca notturna e solo nelle ore notturne;
  - d) Nelle aree lacuali prospicienti i campi gara di pesca sportiva, durante le gare;
  - e) Nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di lancio, ecc.);
  - f) Ad una distanza inferiore ai 50 metri dalle boe di segnalazione di reti per la pesca di mestiere.

#### **Art.9. (Balneazione)**

- 1) E' vietata la balneazione:
  - a) Ad una distanza inferiore a 100 metri dalla Diga del Turano;
  - b) Nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di lancio, ecc.);
  - c) Nelle aree lacuali prospicienti i campi gara di pesca sportiva, durante le gare;
  - d) Presso i pontili, usati come attracco di natanti adibiti a noleggio turistico, e nelle loro vicinanze;
  - e) Ad una distanza inferiore ai 50 metri dalle boe di segnalazione di reti per la pesca di mestiere.
- 2) Chiunque intenda praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calotta rossa.
- 3) Le strutture ricettive turistiche autorizzate dai comuni territorialmente competenti, devono essere dotate di personale idoneo a prestare soccorso ai bagnanti.



### **Art.10. (Attività subacquea)**

- 1) L'attività subacquea è consentita con buone condizioni meteorologiche, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
- 2) Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
  - b) qualora venga utilizzata un'unità di appoggio questa deve inalberare l'apposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di 50 metri dall'unità di appoggio;
- 3) E' vietato praticare immersioni:
  - a) Ad una distanza inferiore a 150 metri dalla Diga del Turano;
  - b) All'interno delle gole e degli affluenti Idrici;
  - c) Presso i pontili, usati come attracco di natanti adibiti a noleggio turistico, e nelle loro vicinanze;
  - d) Nelle aree lacuali prospicienti i campi gara di pesca sportiva, durante le gare;
  - e) Ad una distanza inferiore ai 50 metri dalle boe di segnalazione di reti per la pesca di mestiere;
  - f) Nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di lancio ecc.).
- 4) I divieti di cui i commi 1) e 3) non si applicano nei confronti dei soggetti appartenenti alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello Stato, alle Forze di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio dei compiti d'istituto e ai soggetti adibiti alla manutenzione dello sbarramento artificiale.

### **Art.11. (Locazione e noleggio senza conducente)**

- 1) È fatto obbligo a chi concede unità a motore in locazione senza conducente rispettare le limitazioni di cui all'Art.3 (Circolazione delle unità di navigazione) e all'Art.4 (Protezione della fascia costiera);
- 2) È fatto altresì obbligo a chi concede unità a motore e non in locazione senza conducente:
  - a) prendere nota dell'identità e reperibilità delle persone a cui vengono consegnate le unità stesse;
  - b) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati e precisamente una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo e un salvagente anulare con cima;
  - c) essere in possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero degli utenti.
- 3) I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni vigenti sui laghi.

### **Art.12. (Locazione turistica con conducente)**

- 1) La locazione turistica con conducente è consentita nel bacino del Turano, esclusivamente con lago calmo e con buone condizioni di visibilità, dal 1° Aprile al 15° Novembre.
- 2) Possono essere concesse in locazione turistica con conducente, nei limiti di cui al presente articolo, unità del tipo "catamarano" o "trimarano" con motore a quattro tempi avente potenza massima di 40 Hp, lunghezza massima 7,50 e stazza lorda non superiore a 1,5 tonnellate.
- 3) Il numero massimo di persone trasportabili è pari a 16 compreso il conducente.

- 4) E' fatto obbligo a chi concede unità a motore in locazione turistica con conducente rispettare le limitazioni di cui all'Art.3 (Circolazione delle unità di navigazione) e all'Art.4 (Protezione della fascia costiera), nonché dell'Art.14 (Campi gara permanenti riservati alla pesca sportiva);
- 5) L'autorizzazione alle attività di locazione turistica con conducente di unità a motore è rilasciata annualmente dall'Amministrazione provinciale, all'interno di percorsi predeterminati, ai soggetti in possesso di nulla osta all'ormeggio delle imbarcazioni rilasciato dal Comune di Castel di Tora;
- 6) I pontili privati esistenti o di nuova installazione dovranno essere autorizzati dal Comune di Castel di Tora, previo rilascio della concessione demaniale da parte del competente Ufficio Regionale, e previo nulla osta da parte della società concessionaria del bacino idroelettrico.
- 7) All'istanza di autorizzazione, oltre che i nulla osta e le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 5) e 6) dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
- a) Dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/00, con le modalità di cui all'art.38 dello stesso decreto, recante:
- i) Un elenco delle unità a motore date in noleggio corredate di caratteristiche tecniche e numero delle persone trasportabili;
- ii) Il possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero degli utenti;
- iii) Un elenco dei dispositivi di sicurezza omologati (dotazione minima: una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo e un salvagente anulare con cima; un estintore);
- iv) Le generalità delle persone autorizzate alla conduzione delle unità a motore;
- v) Per i natanti prodotti in serie: La certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo;
- vi) Per i natanti prototipi: La certificazione di idoneità alla navigazione rilasciata dai competenti organismi tecnici;
- vii) Assicurazione di responsabilità civile a favore del conducente e per i terzi trasportati con un massimale minimo di euro 500.000 per persona.
- 8) All'istanza di autorizzazione dovrà altresì essere allegata una Dichiarazione del legale rappresentante dove questo si obbliga:
- i. a rendere possibile all'Ente titolare del bacino idroelettrico, ogni e qualsiasi intervento finalizzato alla manutenzione delle proprie pertinenze idrauliche anche se ciò comportasse in qualsiasi periodo e per qualsiasi durata la sospensione delle attività nautiche autorizzate;
- ii. a sollevare l'Ente titolare del bacino idroelettrico, da ogni qualsiasi responsabilità derivante dalla sospensione, in qualsiasi periodo e per qualsiasi durata, delle attività nautiche autorizzate, sia in corso di svolgimento che programmate, sia in relazione alle variazioni di esercizio del livello dell'invaso (massima ritenuta = 540,00 s.l.m. - minima ritenuta a m. 495.00 s.l.m. per il bacino del Turano), che per effetto del prosciugamento parziale o totale del bacino dovuto ad interventi di manutenzione delle opere idrauliche;
- iii. a non costituire, per esercizio delle attività nautiche, impedimento o ritardo all'utilizzo dello specchio d'acqua a natanti o altri mezzi dell'Ente titolare del bacino idroelettrico o di imprese dallo stesso autorizzate, per l'esecuzione di ogni genere di intervento connesso alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze idrauliche del bacino o per interventi nell'alveo dell'invaso stesso;
- 9) I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni vigenti sul lago.

### **Art.13. (Natanti adibiti alla pesca sportiva e di mestiere)**

- 1) La navigazione entro la fascia di rispetto di cui all'Art.4 è consentita ai natanti adibiti alla pesca di mestiere quando tale attività sia consentita nel bacino lacuale;
- 2) I natanti adibiti alla pesca di mestiere avranno una potenza adeguata al tipo di pesca praticato;
- 3) La navigazione, compresa anche quella entro la fascia di rispetto di cui all'Art.4, è consentita esclusivamente per le attività di pesca sportiva ed ai natanti a motore di potenza fino a ~5 cavalli fiscali;
- 4) Nella specialità "carp Fishing", l'uso dei natanti a motore di cui al comma 3) è consentito per la sola attività di pasturazione;
- 5) E' fatto divieto ai natanti adibiti alla pesca sportiva e di mestiere svolgere attività all'interno dei campi delimitati e assegnati alle scuole di sci nautico durante lo svolgimento delle gare o degli allenamenti;
- 6) Nel corso delle attività, di cui ai precedenti commi, è assolutamente vietato abbandonare oggetti, rifiuti di qualsiasi genere, detriti o quanto altro residuo dall'attività di pesca; è altresì vietato assumere condotte e comportamenti che possano pregiudicare la sicurezza degli altri utenti dello specchio d'acqua dei bacini lacuali;

### **Art.14. (Campi gara permanenti riservati alla pesca sportiva)**

- 1) Nei pontili di attracco situati all'interno nelle aree destinate ai campi gara permanenti, è consentito l'attracco delle unità di navigazione in modo da non ostacolare lo svolgimento delle gare;
- 2) Nel caso di gara di pesca sportiva di particolare rilevanza, da svolgersi all'interno nelle aree destinate ai campi gara permanenti, non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'Art.12 (Locazione turistica con conducente);
- 3) Per le finalità di cui al comma 2), la federazione competente alla organizzazione, dovrà comunicare le date di svolgimento delle gare di particolare rilevanza, nel numero di non più di sei all'interno del periodo di svolgimento delle attività di cui all'Art.12 (Locazione turistica con conducente);
- 4) La comunicazione delle date e dell'orario di svolgimento delle gare che comportano l'interruzione di cui al comma 2), dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della prima gara in programma;
- 5) Nel corso delle attività, di cui ai precedenti commi, è assolutamente vietato abbandonare oggetti, rifiuti di qualsiasi genere, detriti o quanto altro residuo dall'attività di pesca; è altresì vietato assumere condotte e comportamenti che possano pregiudicare la sicurezza degli altri utenti degli specchi d'acqua dei bacini lacuali;

### **Art.15. (Manifestazioni nautiche e sportive)**

- 1) È vietata qualsiasi manifestazione nautica sulle acque del lago Turano, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale per i trasporti.
- 2) Le manifestazioni nautiche di cui al comma 1) possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'Art.4.
- 3) L'istanza di autorizzazione deve essere presentata agli uffici provinciali almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e dovrà riportare:

- a) una dettagliata relazione sulle caratteristiche e le modalità di svolgimento della manifestazione, compresa la velocità massima dei natanti, la distanza dalla costa e l'area lacuale interessata.
- b) un elenco dei natanti a motore utilizzati corredato di descrizione circa la potenza, la stazza, e le dotazioni di sicurezza;
- c) le generalità del responsabile dell'organizzazione;
- d) l'indicazione della località, del percorso e dell'ora presunta di inizio e fine manifestazione.
- e) L'elenco delle eventuali attrezzature e dispositivi da installare sulla superficie del lago, corredata di autorizzazione da parte del competente ufficio regionale del demanio lacuale.
- 4) Le manifestazioni sportive organizzate dalle scuole di sci nautico dovranno svolgersi esclusivamente all'interno dei campi autorizzati. Nel caso ciò non fosse possibile, in relazione all'importanza della manifestazione, il provvedimento di autorizzazione dovrà riportare le motivazioni che hanno reso necessario lo spostamento del campo di gara e la durata dello stesso;
- 5) Per le manifestazioni sportive, in luogo della documentazione tecnica e amministrativa richiesta per l'esercizio delle scuole nautiche farà fede la dichiarazione del Responsabile dell'organizzazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/00 con le modalità di cui all'art.38 dello stesso decreto, attestante il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti delle federazioni sportive di appartenenza.
- 6) La documentazione di cui ai commi 2) e 3) sarà inoltrata alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la determinazione di competenza, specie in ordine alla sicurezza di eventuali strutture allestite nel tratto di riva Interessato alla manifestazione.
- 7) Qualora le manifestazioni nautiche sportive assumano carattere di spettacolo o di intrattenimento pubblico, la società titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nautico sportiva, dovrà munirsi della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 68 del R.D. 18-05-1931 n.773 - TULPS -.
- 8) L'Autorità di pubblica sicurezza, darà tempestiva comunicazione dello svolgimento delle gare aventi carattere agonistico ovvero dei pubblici spettacoli, autorizzati ai sensi dei precedenti punti al Questore e al Coordinamento Aereo della Protezione Civile, onde evitare possibili interferenze con i mezzi impiegati nel servizio antincendio, nonché al Questore.
- 9) L'Amministrazione Provinciale, in caso di mancata osservanza di quanto disposto ai precedenti punti / commi oppure nel caso di mancanza o incompletezza della documentazione e delle informazioni atte ad accertare il rispetto dei criteri di sicurezza della navigazione, negherà con proprio atto l'autorizzazione allo svolgimento della gara o manifestazione, informando le competenti Autorità territoriali perché essa non abbia luogo.
- 10) E' fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni impartite dai Comuni territorialmente competenti e dal concessionario dei bacini, all'atto dell'autorizzazione prevista dal comma 1).

## PARTE SECONDA

### Disciplina delle concessioni per l'utilizzo delle aree a lago ed obblighi di gestione

### **Art.16. (Concessione delle aree a lago)**

- 1) La concessione di utilizzo delle aree a lago è rilasciata ai richiedenti dal Comune di Castel di Tora, i quali dovranno presentare un progetto per lo sviluppo dell'area.
- 2) Se una o più aree interessano più richiedenti verrà privilegiato chi è già in possesso di una area confinante con quella richiesta o chi esercita attività turistiche, alberghiere, ristorative.
- 3) Nel caso in cui due o più richiedenti siano interessati alla stessa area ed abbiano le caratteristiche di cui al comma 2), verrà privilegiato colui che presenterà il progetto migliore.
- 4) Se i richiedenti non ricadono nelle posizioni definite nei commi 2) e 3) verranno comunque privilegiati coloro che presenteranno i progetti migliori.
- 5) L'esame e la scelta dei progetti verrà effettuata dal Comune di Castel di Tora.
- 6) I progetti potranno essere presentati anche mediante una semplice relazione descrittiva, corredata da un elaborato grafico indicante, qualitativamente, l'ubicazione delle migliorie che si intendono apportare all'area.

### **Art.17. (Gestione e utilizzo delle aree attrezzate a lago)**

- 1) E' consentito agli utenti, nel rispetto delle successive disposizioni del presente provvedimento, di portare con sé l'attrezzatura (ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.) che più ritengono idonea per la fruizione delle aree a lago in modo piacevole e confortevole.
- 2) Il gestore nulla potrà pretendere dagli utenti che collocano tale attrezzatura negli spazi consentiti; in ogni caso tali attrezzature, trascorso il tramonto del sole, dovranno essere rimosse. Gli ombrelloni dovranno:
  - a) avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare adeguata resistenza allo strappo ;
  - b) avere applicato un dispositivo tale da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore.
- 3) Tranne che nelle eventuali aree parcheggio veicoli autorizzate all'interno delle aree a lago, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore . Il transito delle categorie di veicoli di seguito elencate, è sempre consentito (esclusivamente sui percorsi delimitati):
  - a) motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
  - b) mezzi di soccorso;
  - c) mezzi di vigilanza in servizio;
  - d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- 4) All'interno delle aree a lago le biciclette ed altri mezzi non motorizzati dovranno essere esclusivamente condotti a mano; tale divieto non si applica ai bambini di età inferiore a 10 anni .

### **Art.18. (Disciplina delle aree a lago in gestione)**

- 1) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di almeno metri 3 tra le file e almeno metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila. Dovrà comunque essere lasciata una distanza minima di 5 metri dal bordo acqua.
- 2) Le aree attrezzate per il noleggio di ombrelloni e lettini potranno essere delimitate, a cura dei gestori, con paletti di altezza massima di metri 1 collegati tra loro con corde nautiche poste trasversalmente.

- 3) Fatta salva l'autorizzazione, da rilasciarsi preventivamente dalle autorità competenti, i gestori possono predisporre altri percorsi, da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, al fine di garantire l'accesso al lago da parte dei soggetti portatori di handicap, mediante la realizzazione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, da posizionare sulla spiaggia. Detti percorsi dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
- 4) Il gestore deve controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone negli spazi che costituiscono l'area a lago.
- 5) Gli spazi a verde di proprietà comunale, ove presenti in prossimità delle aree a lago, vengono per destinazione utilizzati come "solarium", per il riposo e per attività ricreative.
- 6) il gioco dei bimbi fino a 10 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco, dove presenti, possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 10 anni. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
- 7) Il gioco dei frequentatori che superano i 10 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati, appositamente delimitati dal gestore in seguito a specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti. Le attrezzature dovranno comunque essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

#### **Art.19. (Obblighi del gestore circa l'assistenza ai bagnanti)**

Il gestore salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di affidamento della gestione, deve:

- 1) impiegare almeno una persona a pieno regime (Bagnino) munito di libretto di abilitazione al salvamento;
- 2) pubblicizzare con adeguate bacheche le norme generali e locali di sicurezza della navigazione;
- 3) segnalare le condizioni meteo avverso con apposita bandiera rossa visibile agli utenti durante la loro attività;
- 4) essere in possesso della opportuna imbarcazione di salvataggio per il recupero degli utenti in pericolo;
- 5) essere in grado di garantire i primi soccorsi in caso di incidente; a tal fine dovrà essere disponibile in loco idonea cassetta di pronto soccorso;
- 6) obbligo adeguata polizza assicurativa per danni a terzi.

#### **Art.20. (Pulizia dell'arenile)**

- 1) Per la pulizia dell'arenile il gestore, per le aree allo stesso affidate, deve osservare le frequenze minime di svolgimento del servizio previste nel provvedimento di incarico e comunque, in assenza di indicazioni, come di seguito specificato:
  - a) periodo invernale (dal 16.10 al 31.04) una volta al mese;
  - b) periodo estivo (dal 01.05 al 15.10) cinque volte alla settimana nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

I tempi di intervento dovranno essere congrui rispetto alle superfici da pulire in modo da garantire sempre una condizione ottimale per la fruizione della spiaggia.

La pulizia delle aree a lago che non sono affidate in gestione sarà effettuata a cura del gestore del servizio comunale di igiene urbana.

2) Il servizio di pulizia prevede, oltre allo svuotamento dei cestini, la raccolta ed asportazione delle diverse tipologie di rifiuti (fogliame, alghe, carogne d'animale, carte, lattine, siringhe, e qualunque materiale abbandonato dagli utenti o proveniente dal lago) ed il successivo trasporto presso le isole ecologiche comunali.

3) E' inoltre a carico del gestore dell'area a lago la pulizia stagionale da rovi ed altre piante infestanti presenti sul litorale e sul bordo dell'area stessa.

4) L'asporto ed il trasporto dei rifiuti dovrà avere luogo secondo quanto previsto dal D.L.vo 22/97 e senza spargimento e dispersione; ad ogni buon fine il concessionario dovrà raccogliere ogni volta i rifiuti dispersi in tali occasioni.

5) Gli interventi andranno svolti in orari e con modalità che non intralcino l'uso dell'area da parte dei cittadini, in particolar modo al di fuori dell'orario di balneazione.

### **Art.21. (Ulteriori direttive sulla balneazione)**

1) Per stagione balneare si intende il periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

2) La balneazione è consentita alle condizioni previste ai punti 2) e 3) dell'Art.9 del presente Regolamento e alle condizioni di seguito indicate: dalle ore 8.30 alle ore 20,00 nel periodo stagionale di cui al comma 1). Oltre tale orario è vietato l'uso dell'area a lago, salvo espresso consenso del gestore (da inoltrare all'Amministrazione Comunale) che, in tal caso, deve garantire un adeguato servizio di soccorso ai bagnanti.

3) La balneazione nelle aree a lago in gestione è inoltre vietata quando è alzata la bandiera rossa di cui al precedente Art.19 punto 3), indicante condizioni meteorologiche avverse e quindi lago pericoloso; in tale situazione è vietato anche l'utilizzo sulla superficie lacuale di imbarcazioni, materassini, gommoni, braccioni e quant'altro possa costituire superficie di spinta per il vento.

### **Art.22. (Divieti)**

1) E' vietato:

a) effettuare la balneazione nei casi di cui al comma 1) dell'Art.9 del presente Regolamento;

b) effettuare la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate; inoltre, nella fascia costiera, sino a una distanza di 100 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela; come previsto dagli Art.7 e Art.8 del presente regolamento;

c) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio e alle unità in servizio di cui al punto 4) Art.3 del presente regolamento;

d) lasciare al tramonto sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate (gli utenti possono impiegare solo ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature similari di dimensioni standard che siano portatili e non ingombranti);

e) I divieti di cui alle precedenti lettere non si applicano nei confronti degli operatori turistici in possesso di regolare licenza, che operano nella spiaggia;

- f) praticare, al di fuori degli spazi consentiti, qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc...), se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, pregiudizio all'igiene dei luoghi, il divieto è esteso anche alle zone di lago frequentate dai bagnanti. I giochi possono essere praticati nelle zone appositamente ed eventualmente attrezzate dai concessionari previa autorizzazione comunale;
  - g) utilizzare monopattini, pattini a rotelle, skateboard, ecc.;
  - h) condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio ove i proprietari non siano muniti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni del proprio cane. Sono esclusi dal divieto e previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto da salvataggio condotti al guinzaglio, il divieto di cui alla presente lettera non si applicano inoltre ai conduttori ed ai proprietari di cani o che siano non vedenti o che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap;
  - i) tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e nelle ore notturne;
  - j) fare uso di megafoni e di qualsiasi apparecchio sonoro prima delle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
  - k) gettare in lago o sull'arenile, al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, rifiuti di qualsiasi genere;
  - l) distendere o tinteggiare reti;
  - m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  - n) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, reti di diverso genere, ecc.) nelle zone destinate alla balneazione;
  - o) pernottare e accendere fuochi;
  - p) svolgere attività pirotecniche in assenza della prevista autorizzazione;
  - q) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti all'interno dell'area a lago, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
  - r) estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno nell'area verde;
  - s) permanere sull'imbarcazione di salvataggio di cui al precedente Art.19 comma 4) e toccare le attrezzature preposte allo scopo;
  - t) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
  - u) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
  - v) orinare o defecare al di fuori delle apposite strutture;
  - w) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
  - x) occupare le cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali in particolare, cucinare ed accendere fuochi, fatto salvo l'eventuale utilizzo come locale di servizio;
- 2) Nell'area verde è inoltre vietato:
- a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
  - b) asportare la terra;
  - c) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- 3) Gli utenti sono tenuti all'osservanza della segnaletica e di tutte le norme che regolano il servizio.



### **Art.23. (Disciplina del commercio itinerante nelle aree a lago)**

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree a lago è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione per l'esercizio di tale attività.

L'accesso alle aree a lago per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire con le seguenti modalità;

- a) esclusivamente nel periodo 01/06 – 30/09 di ogni anno dalle ore 08.00 alle ore 19,00;
- b) esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;
- c) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- d) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica.

### **Art.24. (Manifestazioni e spettacoli all'interno delle aree a lago)**

- 1) Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Le attività consentite all'interno delle aree a lago non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia alle quali si rinvia.
- 3) Le manifestazioni turistico - sportive di qualsiasi genere che si svolgono nella, fascia di lago riservata alla balneazione sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle autorità competenti.
- 4) Gli intrattenimenti sonori devono essere preventivamente autorizzati.

## **PARTE TERZA**

### **Sanzioni e disposizioni finali**

#### **Art.25. (Norme e comportamento degli utenti)**

- 1) È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai succitati dispositivi.
- 2) È vietato impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco delle unità di navigazione.
- 3) Chiunque navighi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

#### **Art.26. (Norme speciali)**

- 1) È assolutamente vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita.
- 2) È altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, rifiuti di qualsiasi genere, detriti o quant'altro.
- 3) È fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione ciò al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o quant'altro.
- 4) Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburante o quant'altro.
- 5) È vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a venti metri di distanza.

### **Art.27. (Vigilanza)**

1) La vigilanza sull'applicazione delle presenti direttive di indirizzo per la navigazione è effettuata dagli agenti appartenenti agli Enti preposti ed agenti di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, e guardia forestale.

### **Art.28. (Sanzioni)**

1) Le violazioni delle suddette direttive di indirizzo sono soggette alle sanzioni previste dall'art.1231 del codice della navigazione e dall'art. 39 commi 2 e 3 della legge 11.02.1971 n.50 e s.m.

2) Il presente regolamento verrà esposto (nelle aree a lago in gestione a cura del gestore in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

3) E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto del presente regolamento.

Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello Stato, chiunque violi le disposizioni specificate all'Art.22 (Divieti) è punito con le corrispondenti sanzioni amministrative da €.25,00 ad €.500,00 secondo le modalità di cui alla Legge n° 689/81 ed al regolamento comunale che sarà approvato con deliberazione consiliare.

### **Art.29. (Applicazione della disciplina)**

1) In sede di prima applicazione, i provvedimenti di autorizzazione rilasciati dal competente ufficio provinciale in conformità agli indirizzi impartiti dall'Ente prima dell'adozione del presente Regolamento dovranno essere uniformati alla disciplina ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento entro 30 giorni dalla esecutività dell'atto di approvazione.

### **Art.30. (Allegati al regolamento)**

1) L'allegato A) Lago Turano costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.